

A.DO.S.AL.VI.



ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ALTO VICENTINO

36010 CARRÈ (VI) - Via Roma, 94/96

Codice Fiscale 93009350245

Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni del Volontariato al n. VI0205

A.DO.S.AL.VI.



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA LUNEDI' 24 GIUGNO 2019

Addì 24 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 21,15 presso la Sala Riunioni (Piazza Arnaldi) di Fara Vicentino si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'A.DO.S.AL.VI., dopo regolare convocazione scritta del 04/06/2019 da parte del Presidente, per deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1) Verifica Poteri
- 2) Nomina del Presidente dell'Assemblea
- 3) Nomina di n. 3 Scrutatori
- 4) Modifica Statuto

Punto 1) Sono presenti n. 49 componenti il Consiglio Direttivo e Delegati dei Gruppi su n. 61 aventi diritto.
L'assemblea è regolarmente costituita.

Punto 2) Il Presidente del Gruppo di Fara V. propone quale Presidente dell'Assemblea il Sig. Gnatta Francesco.

Non ci sono altre proposte.

Segue la votazione da parte dell'Assemblea che all'unanimità elegge Presidente dell'Assemblea il Sig. Gnatta Francesco.

Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione che redige il presente verbale, rivolge un breve cenno di saluto e di ringraziamento per la fiducia accordata.

Punto 3) Dai Presidenti dei tre Gruppi di Caltrano, Carré e Fara V. vengono proposte le seguenti persone: Tescaro Battista - Apolloni Enzo - Rizzolo Silvia.
L'Assemblea vota all'unanimità i tre Scrutatori che si insediano per il loro compito.

Il presidente dell'Assemblea cede la parola al Presidente dell'A.DO.S.AL.VI. Sig. De Rossi Giuseppe che illustra il motivo che ha portato alla modifica dell'attuale Statuto dell'Associazione e di seguito legge articolo per articolo il nuovo Statuto redatto per essere in linea con le leggi attuali relative alle ODV Organizzazioni di Volontariato ed al Registro unico nazionale del terzo settore Runts.

Al termine, dopo breve discussione di chiarimento, il Presidente dell'Assemblea passa alla votazione che riporta il seguente risultato:

Soci aventi diritto n. 61
Soci presenti n. 49
Soci votanti n. 49

Soci Favorevoli n. 49
Soci Contrari n. 0
Soci Astenuti n. 0

Le modifiche allo Statuto dell'A.DO.S.AL.VI. sono approvate all'unanimità.

A.DO.S.AL.VI.



ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ALTO VICENTINO

36010 CARRÈ (VI) - Via Roma, 94/96

Codice Fiscale 93009350245

Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni del Volontariato al n. VI0205

A.DO.S.AL.VI.



Null'altro essendoci da deliberare il Presidente chiude i lavori dell'Assemblea Straordinaria alle ore 22,15.

Letto, confermato e sottoscritto a Fara Vicentino il 24 di giugno del 2019.

F.to

Il Presidente dell'Assemblea
Gnatta Francesco

F.to

Il Segretario
Tomasi Antonio

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ALTO VICENTINO A.DO.S.AL.VI. ODV

Presentazione:

Dal 1970 nei paesi di Caltrano e Carrè esistevano 2 gruppi di Donatori di Sangue. Nel 1994 alcuni Donatori componenti dei 2 Gruppi pensarono di dare vita ad una nuova ASSOCIAZIONE e, nel mese di Giugno si recarono dal Notaio Dottor Gianluca Rosa di Piovene Rocchette per registrare uno Statuto che dava vita all' ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ALTO VICENTINO – A.DO.S.AL.VI.

Nel 2002 entrò a far parte dell'Associazione un terzo gruppo quello di Fara Vicentino.

STATUTO A.DO.S.AL.VI. ODV

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituito nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione Donatori di Sangue Alto Vicentino ODV, (di seguito, per brevità: A.DO.S.AL.VI. ODV).

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Roma n. 94/96 nel comune di Carré (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'A.DO.S.AL.VI. ODV è un'Associazione organizzata in Gruppi, che sono denominati "A.DO.S.AL.VI. Gruppo di (Nome del luogo di appartenenza)", essi hanno una sede propria e sono tenuti a comunicarla agli organi di competenza, per gli adempimenti previsti.

I simboli dell'A.DO.S.AL.VI. ODV sono i loghi, ed i Gagliardetti (dell'Associazione e dei Gruppi), eventuali modifiche dei simboli devono essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei Delegati.

Art. 2 Statuto

L'Associazione di volontariato ed i suoi Gruppi sono disciplinati dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari dell'Associazione e dei Gruppi.

Art. 3 Carattere ed efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Ciascun Gruppo, tenuto ad adottare e ad osservare il presente Statuto, è provvisto di propri organismi di coordinamento e gestione che hanno piena autonomia e responsabilità nella promozione e nell'organizzazione delle attività sociali del Gruppo stesso, operando nel territorio. La specifica disciplina relativa al funzionamento dei Gruppi è prevista nel presente statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima e gratuita del sangue, e soprattutto dei suoi componenti, intesa come atto di superiore solidarietà umana.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.117/17:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni;

a) collabora con centro Trasfusionale e con i Centri di raccolta dell'ULSS di competenza per favorire in ogni modo la raccolta del sangue o componenti necessari ai centri stessi;

b) svolge con pubblicazioni o con altri mezzi ritenuti idonei opportuna opera di propaganda, particolarmente presso scuole, istituti, stabilimenti, associazioni ecc., al fine di diffondere la più ampia coscienza trasfusionale;

c) avvia ai Centri di cui al comma "a" tutti coloro che intendono diventare Donatori;

d) si adopera per appianare qualsiasi ostacolo che, di fatto, impedisca o renda difficoltosa la donazione.

e) svolge ogni altra attività che ritenga idonea a favorire la donazione del sangue.

f) promuove ogni iniziativa idonea a tutelare la salute fisica del Donatore.

Per l'attività di interesse generale prestata gli associati possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 Associati e modalità di adesione

Sono associati dell'A.DO.S.AL.VI. ODV, con l'adesione al Gruppo prescelto, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, su apposito modulo già predisposto, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Per l'iscrizione o partecipazione all'Associazione non è previsto il versamento di quote associative.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Vi sono varie categorie di associati, tutti con gli stessi diritti.

L'Associazione riconosce anche l'ammissione ad associato onorario.

- Associato donatore periodico:

- Acquisisce la qualifica di associato donatore periodico colui che, all'atto della prima donazione, s'impegna a donare il proprio sangue secondo i principi e nell'osservanza del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Le persone aspiranti donatori devono possedere tutti i requisiti psico-fisici previsti dalle norme di legge. Tali requisiti devono comunque essere accertati dal Medico responsabile del Centro Trasfusionale.

Una volta che l'aspirante donatore sarà dichiarato idoneo, verrà iscritto in un registro telematico conservato dal Centro Trasfusionale e nella segreteria dell'Associazione e dei Gruppi.

L' A.DO.S.AL.VI. ODV rilascerà al neo-donatore idoneo, alla prima donazione, una tessera dell'Associazione con i suoi dati anagrafici e il suo gruppo sanguigno. Questa servirà allo stesso per iscrivere le proprie donazioni.

- Associati onorari:

Diventano associati onorari :

a) gli associati, che per motivi di salute o di età, sono impossibilitati a donare il sangue e che hanno

ottenuto riconoscimenti associativi o che sono eletti nei quadri organizzativi dell'Associazione o Gruppi Locali;

b) coloro che prestano gratuitamente la loro opera per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione o dei Gruppi Locali;

c) coloro che, con opere, azioni od altri mezzi, rendano lustro o facciano opera di diffusione degli scopi dell'A.DO.S.AL.VI. ODV;

d) gli associati onorari hanno nell'Associazione gli stessi diritti e doveri degli associati donatori.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell' A.DO.S.AL.VI. ODV hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi dell'Associazione, se delegati dal Gruppo di appartenenza;

b) di essere eletti negli organi associativi;

c) essere informati sulle attività dell'organizzazione;

d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

f) votare in Assemblea, del Gruppo di appartenenza, purché iscritti nel libro degli associati aventi diritto, ciascun associato ha diritto ad un voto;

g) essere rappresentati presso l'associazione con le modalità previste;

h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Ls.117/17

e il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;

b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 8 Volontario ed attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

L'esclusione avviene quando l'associato:

- contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto;

- passa ad altra Associazione di Donatori di Sangue.

L'esclusione per attività contro l'Associazione è valutata dal Collegio dei Probiviri e deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione sarà ratificata alla prima assemblea utile.

Art. 10 Organi dell' A.DO.S.AL.VI. ODV

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Delegati;

- Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione;

- Presidente;

- Collegio dei Probiviri;

- Collegio dei Revisori dei conti.

Le disposizioni contenute nel presente articolo continuano a trovare applicazione finché non si verificheranno le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 L'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione è l'organo sovrano ed è composta dagli associati delegati dai Gruppi e dai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione con voto deliberativo.

I Consiglieri dell'Associazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti eventuali loro responsabilità.

- I Delegati rappresentano tutti i Gruppi in misura di uno ogni 30 donazioni, o frazione superiore, effettuate dal Gruppo stesso nell'anno precedente.

- I Delegati devono essere nominati dai rispettivi Direttivi dei Gruppi. Al Presidente del Gruppo spetta di diritto di far parte dei Delegati del Gruppo stesso.

- I Gruppi trasmetteranno, in tempo utile, alla segreteria dell'Associazione i nominativi dei Delegati che parteciperanno all'Assemblea. Ogni Delegato potrà rappresentare al massimo un altro Delegato del suo Gruppo.

- Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente del Gruppo, e saranno consegnate al Presidente del Seggio Elettorale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale orario e data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul sito internet.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei Presidenti dei Gruppi o quando il Direttivo dell'Associazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 L'Assemblea del Gruppo

L'Assemblea del Gruppo è l'organo sovrano, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Gruppo o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale orario e data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure, mediante avviso affisso nella sede del Gruppo o sul sito internet.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo del Gruppo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede del Gruppo, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) determina le linee generali programmatiche delle attività dell'Associazione;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera le modifiche allo statuto;

- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ratifica l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto ed in applicazione agli articoli del Regolamento di attuazione.

Art. 14 Compiti dell'Assemblea del Gruppo

L'Assemblea dei Gruppi:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) determina le attività che saranno attuate nel rispetto dei principi dettati dal A.DO.S.AL.VI. ODV;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Art. 15 Assemblea ordinaria dell'Associazione

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta l'anno, al massimo entro il 30 aprile, a cura del Consiglio Direttivo dell' A.DO.S.AL.VI. ODV ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Delegati, conferendo delega scritta. Ciascun Delegato è portatore di un numero massimo di 1 delega.

Art. 16 Assemblea ordinaria del Gruppo

L'Assemblea ordinaria dei Gruppi deve essere convocata almeno una volta all'anno, al massimo entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio del Gruppo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 Assemblea straordinaria dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria dell'Associazione modifica lo statuto con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

Art. 18 Assemblea straordinaria del Gruppo

All'Assemblea straordinaria spetta la possibilità di formulare proposte di modifica dello statuto, da sottoporre poi all'Assemblea straordinaria del A.DO.S.AL.VI. ODV, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Art. 19 Organo di amministrazione dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo di amministrazione, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

- L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, o da un suo delegato ed è validamente costituito e delibera quando sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

- Il Consiglio Direttivo dell' A.DO.S.AL.VI. ODV è composto da 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Delegati;

- L'organo di amministrazione è validamente costituito e delibera quando sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

- Il Consiglio Direttivo dell' A.DO.S.AL.VI. ODV, eletto dall'Assemblea dei delegati, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

- Nella prima riunione dopo essere stato eletto nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione.

- Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è rieleggibile per un massimo di quattro mandati consecutivi.

Qualora un Consigliere non intervenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo alla riunione del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio può dichiararlo decaduto.

La sostituzione avverrà alla prima riunione utile dell'Assemblea dei Delegati.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20 Organo di amministrazione del Gruppo

Il Consiglio Direttivo dei Gruppi è l'organo di amministrazione del Gruppo, lo governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con minimo di 5 e massimo di 15.

I membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo essere stato eletto nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente del Gruppo.

Il Presidente eletto dal Direttivo è rieleggibile per un massimo di quattro mandati consecutivi.

Qualora un Consigliere non intervenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo alla riunione del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio può dichiararlo decaduto e sostituirlo con il primo dei non eletti.

In caso di sfiducia o mancanza del numero legale per le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà gestito da un commissario nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvederà a convocare l'Assemblea per il suo rinnovo. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente del Gruppo o da un suo delegato ed è validamente costituito e delibera quando sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) predisporre la relazione morale ed il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) collaborare con il Presidente del Gruppo nella direzione ed amministrazione del Gruppo;
- c) designare i delegati per le assemblee dell'Associazione.

Art. 21 Il Presidente

Il Presidente, dell'Associazione o del Gruppo, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può essere eletto per 4 mandati consecutivi.

Al Presidente uscente, che abbia già svolto i quattro mandati, è concesso per favorire il passaggio delle consegne al nuovo Consiglio Direttivo, la possibilità di candidarsi come Consigliere.

Art. 22 Collegio di Revisione dei conti

Le disposizioni contenute nel presente articolo continuano a trovare applicazione finché non si verificheranno le condizioni previste dall'art.31 del D. Lgs.117/17

- Il Collegio dei Revisori dei conti, viene eletto dall'Assemblea in numero di tre membri fra gli associati dell'A.DO.S.AL.VI ODV. Durano in carica 4 anni e sono eleggibili per quattro mandati consecutivi.

Il collegio elegge al suo interno un Presidente e ha il compito di vigilare sulla gestione economico-finanziaria dell'A.DO.S.AL.VI. ODV e dei Gruppi verificando i conti consuntivi e le relative pezze giustificative.

- Vigila sull'osservanza e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Deve accompagnare i bilanci consuntivi con una propria relazione esprimendo il proprio parere in merito alla gestione amministrativa.

I componenti del collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Art. 23 Collegio dei Proviviri

- Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea in numero di tre membri fra gli associati dell'A.DO.S.AL.VI ODV. Durano in carica 4 anni e sono eleggibili per quattro mandati consecutivi.

Il collegio elegge al suo interno un Presidente, e ha il compito di:

a) vigilare sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) recepire le segnalazioni riguardanti la condotta degli associati ed il loro contegno, mediare ove possibile e relazionare al Consiglio Direttivo allo scopo di non compromettere il decoro degli associati ed il prestigio dell'Associazione.

c) proporre al Consiglio Direttivo eventuali sanzioni previste dallo Statuto dal regolamento.

- I Gruppi o gli associati, in caso di controversie tra gli associati o tra associati ed il Gruppo, possono rivolgersi al Consiglio dei Proviviri dell'A.DO.S.AL.VI. ODV.

Art. 24 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017 sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge.

Art. 25 I beni

I beni dell'Associazione sono: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 26 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere, verificato dal Consiglio dei Revisori che forniscono relazione di regolarità contabile, discusso e approvato in prima istanza dal Consiglio Direttivo e poi viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 32 Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 33 Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 34 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento di un Gruppo il patrimonio sarà gestito e assorbito dall'A.DO.S.AL.VI ODV.

Art. 35 Riconoscimenti e Premi

L'Associazione prevede per gli associati benemeriti dei riconoscimenti.

Il tipo di riconoscimento sarà opportunamente riportato sul Regolamento di attuazione dell'Associazione.

Art.36 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art.37 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.38 Norme Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 39 Contributi ai Gruppi

- Il Consiglio Direttivo dell'A.DO.S.AL.VI ODV stabilisce eventuali contributi ordinari da corrispondere ai Gruppi in base alle donazioni effettuate dai propri associati e contributi straordinari in base a delibere del Consiglio Direttivo.

Detti contributi, di cui il Consiglio fisserà la misura e le modalità di corresponsione, dovranno essere impiegati, secondo quanto stabilito dalla Legge. E' fatto obbligo di rendicontare le spese riferite ai contributi ordinari all'Associazione, su apposito modulo, entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art. 40 Doveri dei Gruppi verso l'Associazione

- I Gruppi aderenti all'A.DO.S.AL.VI. ODV si impegnano ad accettare ed a rispettare tutte le norme previste nel presente Statuto e nel regolamento dell'Associazione.

Il Direttivo dei Gruppi risponde delle proprie azioni e delibere e ne assume ogni responsabilità civile e penale.

I Gruppi hanno l'obbligo di consegnare all'Associazione il bilancio consuntivo (anno solare precedente) approvato (secondo lo schema assegnato) entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

Tenere presso la loro sede:

- un eventuale inventario dei beni immobili e beni registrati mobili;
- le pezze giustificative relative alle spese sostenute nel bilancio;
- tutti gli atti deliberativi e amministrativi del Gruppo.

Art. 41 Costituzione di un Nuovo Gruppo

- Nei comuni, frazioni o quartieri in cui l'A.DO.S.AL.VI ODV non è rappresentato con un Gruppo, ove operino almeno 20 donatori, su loro richiesta al Consiglio Direttivo dell'A.DO.S.AL.VI. ODV lo stesso delega un suo rappresentante a promuovere la costituzione del nuovo Gruppo e segnalarlo al DIMT.

Il rappresentante convocherà l'Assemblea per la costituzione del nuovo Gruppo con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 42 Divieti generali

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi, l'organizzazione e gli elenchi degli iscritti all'A.DO.S. AL.VI. ODV per scopi che non siano quelli associativi.

Gli iscritti all'Associazione, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della loro posizione in seno all'A.DO.S.AL.VI. ODV per fini diversi da quelli istituzionali.

24 GIU. 2019

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Fron

REGIONALISTARE
Amministratore



ESTREMI DI REGISTRAZIONE
Data 27/06/19 Serie 3 N° 2135
Imposta di trascr. €
Totale imposta € 25000